

Spettabile
Clienti e Fornitori

Loro sedi

Milano, 15 dicembre 2001

CIRCOLARE

Alla c.a. Responsabile rifiuti e/o responsabile sicurezza

Oggetto: D. Lgs n. 389/97 del 08 Novembre 1997 (integrazioni e modifiche al D. Lgs n. 22/97)

Con la presente portiamo a Vs. conoscenza le maggiori integrazioni o modifiche introdotte con la pubblicazione sulla G.U. in data 8 novembre 1997 del decreto di cui all'oggetto.

1) Deposito temporaneo (Art. 6):

Rifiuti pericolosi: è esteso ad un anno se i rifiuti non superano i 10 metri cubi altrimenti devono essere inviati ad operazioni di smaltimento o recupero con cadenza almeno bimestrale.

Rifiuti non pericolosi: è esteso ad un anno se i rifiuti non superano i 20 metri cubi, altrimenti devono essere inviati ad operazioni di smaltimento o recupero con cadenza almeno trimestrale.

E' stato soppresso il punto 6 della lettera m) che prevedeva la comunicazione alla Provincia di un eventuale deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;


2) Oneri del produttore (Art. 10): La comunicazione di non ritorno del formulario datato e firmato da parte del trasportatore deve essere fatta alla Provincia, in caso di rifiuti per spedizioni transfrontaliere la comunicazione deve essere fatta alla Regione;

3) Comunicazioni annuali (MUD): Oltre alle precedenti categorie sono esclusi dall'obbligo anche gli imprenditori agricoli con un reddito non superiore ai quindicimilioni annui;

4) Tenuta dei registri di carico e scarico: E' stata introdotta una diversificazione degli obblighi per la tempistica di tenuta dei registri di carico e scarico:

Produttori: almeno entro una settimana dalla produzione o dallo scarico

Trasportatori: almeno entro una settimana dall'effettuazione del trasporto;



CENTRO del RECUPERO S.r.l.

Commercianti e Intermediari: almeno entro una settimana dall'effettuazione della transazione;

Destini: entro ventiquattro ore dalla presa in carico;

I registri devono essere integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti.


- 5) **Formulari:** e' stata introdotta la norma che ne prevede la **vidimazione**, prima del loro utilizzo, da effettuarsi a cura delle Camere di Commercio o Uffici del Registro senza alcun onere o tassa, previa intestazione e numerazione.

Essi devono essere annotati sul registro IVA acquisti.

Il modello uniforme di formulario e di registro di carico e scarico dovrebbe essere introdotto prima della fine dell'anno.

- 6) **Sanzioni:** Si elencano le nuove e/o variate violazioni previste dalla nuova normativa:

| <u>VIOLAZIONE</u> | <u>SANZIONE</u> |
|--|---|
| Abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti | Sanzione amministrativa pecuniaria da 50mila a 300mila lire |
| Inosservanza obbligo di bonifica | Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5 a 50 milioni di lire (si raddoppia in caso di rifiuti pericolosi) |
| Gestione, commercio e intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, comunicazione e iscrizione all'Albo gestori | Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5 a 50 milioni di lire (la pena detentiva si raddoppia in caso di rifiuti pericolosi) |
| Stoccaggio, in attesa della consegna al Consorzio Obbligatorio, di olio vegetale e grasso animale esausto in contenitore non conforme | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500mila a 3 milioni di lire |
| Comunicazione del MUD incompleta o inesatta | Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni di lire |
| Ritardo nella comunicazione del MUD entro il 30 giugno | Sanzione amministrativa pecuniaria da 50mila a 300mila lire |
| Omessa o incompleta tenuta dei registri di carico/scarico | -Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 30 milioni di lire (da 30 a 180 milioni di lire per rifiuti pericolosi) -Sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 12 milioni di lire (da 4 a 12 milioni di lire) solo con imprese con meno di 15 dipendenti; |
| Indicazione incompleta o insensata nel MUD, nei registri di carico e scarico e nei formulari, ma che consenta la ricostruzione delle informazioni dovute | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500mila a 3 milioni di lire |
| Immissione sul mercato interno di | Sanzione amministrativa pecuniaria |



CENTRO del RECUPERO S.r.l.

| |
|----------------------------|
| imballaggi non etichettati |
|----------------------------|

| |
|----------------------------|
| da 10 a 60 milioni di lire |
|----------------------------|

Stiamo preparando una versione del Decreto Legislativo con le modifiche apportate per una sua più facile lettura, che renderemo disponibile presso il ns. sito internet all'indirizzo www.centrorecupero.it

Nella speranza di averVi fatto cosa gradita porgiamo i ns. più distinti saluti.

CENTRO DEL RECUPERO S.R.L.
L'amministratore Delegato
(Gaburri rag. Mauro)